



COMUNICATO UFFICIALE N. 61
Stagione Sportiva 2021/2022

Si pubblicano, in allegato, i Comunicati Ufficiali F.I.G.C. n. 265/AA, 266/AA e 267/AA inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 265/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 591 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Simone DESTRO avente oggetto la seguente condotta:

SIMONE DESTRO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C. Cartura A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in sede di commento a seguito del provvedimento del Giudice Sportivo LND Veneto – pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 83 del 16.3.2022 - adottato sulla base del referto della gara Janus Nova 2017 – A.S.D. Cartura disputata in data 13.3.2022 e valevole per il girone G del Campionato di Prima Categoria Veneto, leso l'onore, il prestigio e il decoro propri dell'Arbitro che ebbe a dirigere la suddetta gara, nonché e per l'effetto, anche quelli propri della classe arbitrale nel suo complesso intesa, tramite dichiarazioni postate in data 16.3.2022 sul proprio profilo del canale social "Twitter";

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone DESTRO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) giornate di squalifica per il Sig. Simone DESTRO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 266/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 391 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Javier Eduardo PEREIRA RIVAS avente oggetto la seguente condotta:

JAVIER EDUARDO PEREIRA RIVAS, calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD CPS Atletico Taurinense ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 26.11.2021 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD CPS Atletico Taurinense, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Javier Eduardo PEREIRA RIVAS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Javier Eduardo PEREIRA RIVAS;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 267/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 418 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Mattia MAZZARO avente oggetto la seguente condotta:

MATTIA MAZZARO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Torre, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nonostante fosse privo della certificazione medica attestante l'idoneità all'attività sportiva, partecipato ai seguenti incontri del Torneo Esordienti misti: Real Tremignon – Torre del 2.10.2021, Torre – United Borgoriccocampetra del 9.10.2021 ed Indomita Vigodarzere - Torre del 23.10.21;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto Mazzaro, in qualità di esercente potestà genitoriale, per conto del minore Mattia MAZZARO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Mattia MAZZARO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina